

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - Decreto dirigenziale n. 97 del 1 luglio 2009 – Destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Baia del Comune di Bacoli

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002".

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

CONSIDERATO INOLTRE

- che il decreto del Ministro della Marina mercantile del 1 luglio 1994 individua l'ambito portuale del porto di Baia del Comune di Bacoli;
- che, a seguito di convocazione di incontro del 14/05/2009, la Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia, l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio locale marittimo di Baia, il Comune di Bacoli, l'Agenzia delle Dogane hanno fornito alcune osservazioni ed espresso il proprio parere favorevole sulla bozza di provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia. L'Agenzia del Demanio, regolarmente convocata, non ha partecipato e non ha ritenuto doversi esprimere sulla bozza di provvedimento e sul verbale di riunione.

DECRETA

1. È approvato l'allegato provvedimento di destinazione delle aree a terra e a mare nel porto di Baia del Comune di Bacoli.
2. Il presente decreto è inviato alla Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia, alla Capitaneria di Porto di Napoli, all'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, all'Ufficio locale marittimo di Baia e al Comune di Bacoli per il prosieguo di competenza.
3. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, Comune di Bacoli.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Baia del Comune di Bacoli (d'ora innanzi, porto) è quello individuato nel decreto del Ministro della Marina mercantile del 1 luglio 1994.
2. I grafici allegati n. 1 e n. 2 (d'ora innanzi, planimetria) costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Molo Sud

1. La testata del molo Sud, per una superficie di 455 metri quadri circa, evidenziata in verde oliva nella planimetria, è destinata ai collegamenti marittimi.
2. Il tratto di banchina successivo all'area di cui al comma 1, evidenziato in rosa nella planimetria, e l'adiacente scalo di alaggio, sono destinati alla sosta emergenze, su indicazioni dell'Autorità marittima.
3. La porzione di banchina del molo Sud, della superficie di 75 metri quadri circa, evidenziata in azzurro nella planimetria, è destinata allo sbarco di prodotti mitili e del pescato.
4. La porzione di banchina del molo Sud, della superficie di 300 metri quadri circa, evidenziata in fucsia nella planimetria, è destinata alle attività di varo ed alaggio.
5. La porzione di banchina del molo Sud, evidenziata in verde acqua nella planimetria, è destinata a parcheggio dei veicoli dell'Autorità marittima e delle altre P.A.
6. L'area antistante quella di cui al comma 4 è destinata alla sosta di gru semoventi.
7. La restante superficie del molo Sud, se non in concessione, deve essere lasciata libera per le manovre dei veicoli autorizzati all'accesso sulla struttura, e per le attività tecnico-nautiche ed operazioni doganali su di essa svolgentisi.

Art. 3

Banchina bassa.

1. Il tratto di banchina corrispondente allo scalo di alaggio, posto tra la radice del molo Sud ed il successivo tratto di cui al comma 2, deve essere lasciato libero per le manovre nautiche e per le operazioni di varo ed alaggio.
2. La porzione di banchina successiva allo scalo di alaggio di cui al comma 1, della superficie di 120 metri quadri circa, evidenziata in verde nella planimetria, è destinata al trasporto turistico.
3. La porzione di banchina successiva all'area di cui al comma 2, della superficie di 180 metri quadri circa, evidenziata in grigio nella planimetria, è destinata all'ormeggio delle unità militari e delle forze dell'ordine, nonché di pubblica utilità.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 24 metri circa, evidenziato in giallo ocra nella planimetria, è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni di imprese che svolgano attività diverse dal diporto.
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 38 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, è destinato a partire dal 2010 all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni di residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri.

6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 9 metri circa, evidenziato in blu nella planimetria, deve essere lasciato libero per il rifornimento di carburante.
7. L'area a mare prospiciente la banchina bassa è destinata all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, mediante installazione di pontili galleggianti.

Art. 4

Banchina alta.

1. Il tratto di banchina della lunghezza di 15 metri circa, a partire dallo spigolo, evidenziato in blu nella planimetria, deve essere lasciato libero per il rifornimento di carburante.
2. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, è destinato a partire dal 2010 all'ormeggio delle imbarcazioni di associazioni dei residenti, con lunghezza fuori tutto non superiore ai 7 metri.
3. La porzione di banchina della superficie di 640 metri quadri circa, evidenziata in marrone nella planimetria, non può essere occupata da manufatti o per usi che pregiudichino un agevole e sicuro accesso pedonale alla spiaggia cd. della Beata Venere, di cui all'art. 5.
4. L'area a mare prospiciente la banchina alta è destinata all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, mediante installazione di pontili galleggianti.

Art. 5

Altre aree portuali.

1. La spiaggia sottostante il Castello di Baia, individuata con la lettera B nella planimetria, è destinata all'elioterapia e alla balneazione.
2. Lo specchio acqueo individuato con la lettera D nella planimetria, adiacente la concessione demaniale marittima attualmente intestata ai Cantieri FIART, è destinata all'ormeggio delle unità dedite alla mitilicoltura.
3. La spiaggia libera cd. della Beata Venere, individuata con la lettera A nella planimetria, è destinata alla sola elioterapia.
4. Le aree a mare prospicienti la linea di costa, individuate con la lettera C nella planimetria, sono destinate all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, anche mediante installazione di pontili galleggianti.

Art. 6

Attività nel porto di Baia.

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Non sono consentite istanze di nuove concessioni demaniali marittime ad oggetto l'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, o l'ormeggio di unità navali nell'ambito dell'attività cantieristica. Sono consentite eventuali istanze ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., solo se strettamente complementari e funzionali all'oggetto principale della concessione.
3. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, nel rispetto della disciplina contenuta in apposita ordinanza dell'Autorità marittima, che ne regola modalità e tempi.

4. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, nel rispetto della disciplina contenuta in apposita ordinanza dell'Autorità marittima, che ne regola modalità, tempi ed eventuali tariffe.
5. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., nel porto possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di dichiarazione di inizio attività. La d.i.a., in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente richiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima. Le attività di varo ed alaggio esercitate ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. cit. possono svolgersi, per esigenze di sicurezza connesse alla peculiarità dei luoghi, solo mediante automezzo munito di gru, che sosti in banchina per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, secondo le modalità contenute nell'ordinanza di cui al comma 4.
6. È in ogni caso obbligatorio il rispetto del decreto interministeriale del 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia, nonché del Regolamento recante la disciplina delle attività nel Parco sommerso di Baia, adottato dall'Ente gestore di detta area marina protetta.
7. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

Art. 7

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. È in ogni caso obbligatorio il rispetto del decreto interministeriale del 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia, nonché del Regolamento recante la disciplina delle attività nel Parco sommerso di Baia, adottato dall'Ente gestore di detta area marina protetta.
3. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 8

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - c) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione nel bacino portuale, tranne che nelle aree dove ciò sia espressamente consentito;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del decreto interministeriale del 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia, nonché nel Regolamento recante la disciplina delle attività nel Parco sommerso di Baia, adottato dall'Ente gestore di detta area marina protetta.
3. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

Art. 9

Sanzioni

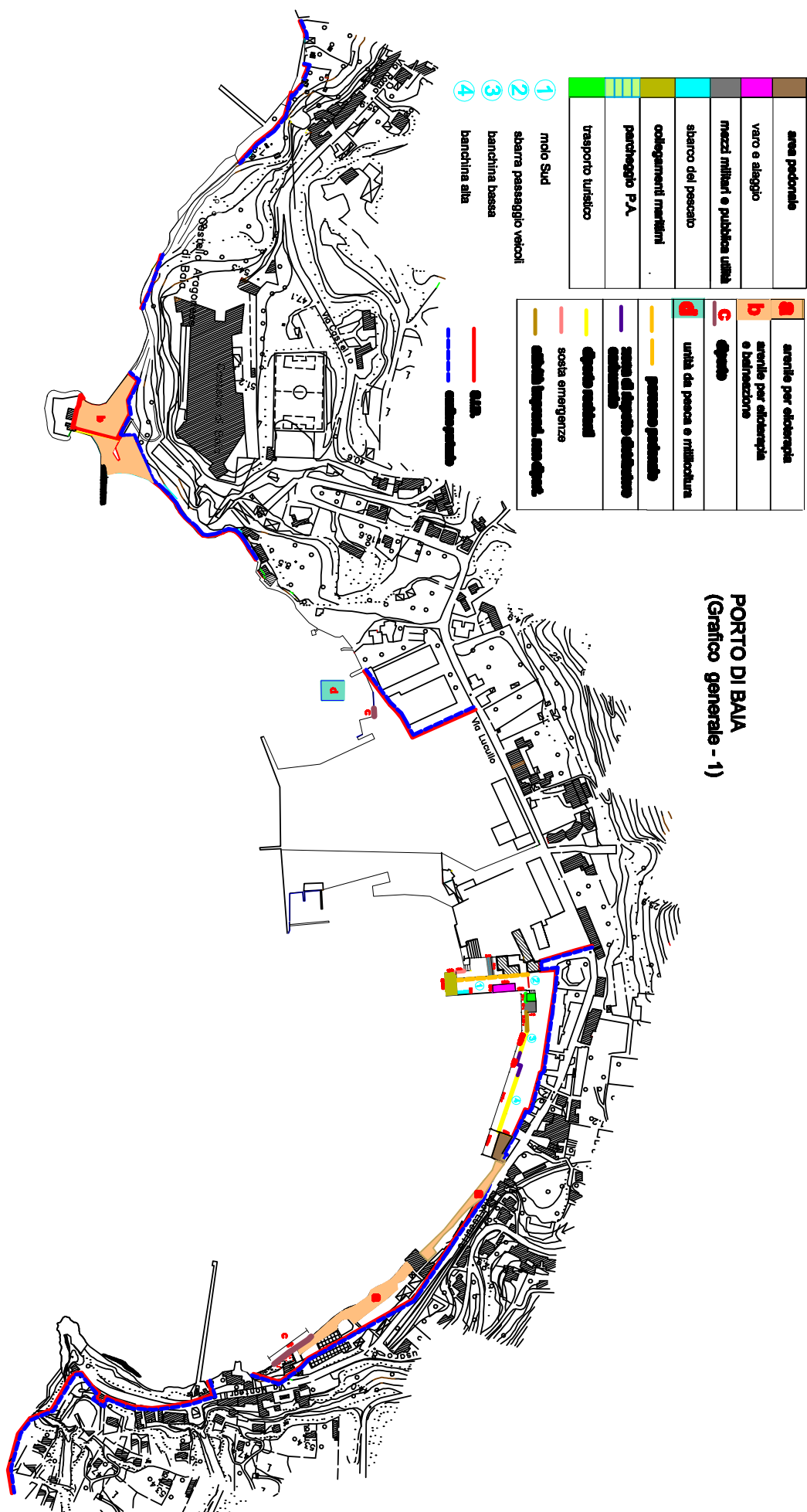
1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità, n. 122 del 28/06/2005, nonché le ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto



PORTO DI BALIA
(Particolare grafico - 2)

